


Orientamenti

sugli obblighi di comunicazione relativa ad analisi iniziali e rating preliminari





Indice

1	Ambito di applicazione	2
2	Riferimenti normativi e abbreviazioni	2
3	Finalità	3
4	Conformità e obblighi di comunicazione	3
	Orientamenti sugli obblighi di comunicazione relativa ad analisi iniziali e ra	_



1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle agenzie di rating del credito (CRA) stabilite nell'Unione e registrate presso l'ESMA conformemente al regolamento CRA.

Oggetto

 I presenti orientamenti riguardano questioni relative alle comunicazioni pubbliche delle CRA conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, e all'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1º luglio 2022.

2 Riferimenti normativi e abbreviazioni

Riferimenti normativi

Regolamento ESMA Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della

Commissione (1)

Regolamento CRA Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di

rating del credito (2)

Abbreviazioni

CRA Agenzia di rating del credito (Credit Rating Agency)

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(European Securities and Markets Authority)

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽²⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.



3 Finalità

- 4. I presenti orientamenti riguardano le comunicazioni pubbliche delle CRA in relazione alle entità o agli strumenti di debito sottoposti per un'analisi iniziale o per un rating preliminare.
- 5. Gli orientamenti definiscono le aspettative dell'ESMA per quanto riguarda la tempistica, il contenuto e il formato di tali comunicazioni pubbliche. Stabiliscono altresì le aspettative dell'ESMA in merito al tipo di interazioni che dovrebbero essere considerate come analisi iniziale o rating preliminare ai fini di detti obblighi di comunicazione.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

- 6. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le CRA devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
- 7. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte delle CRA attraverso una continua vigilanza diretta.

5 Orientamenti sugli obblighi di comunicazione relativa ad analisi iniziali e rating preliminari

5.1 Definizione comune di analisi iniziale o rating preliminare

- 8. Ai fini delle comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA, una CRA fornisce un'analisi iniziale o un rating preliminare di un'entità o di uno strumento di debito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. una CRA fornisce una valutazione del merito creditizio relativa a un emittente o uno strumento di debito in essere o proposto;
 - ii. la valutazione del merito creditizio è comunicata attraverso la stessa simbologia di rating stabilita e definita per un rating di credito pubblico (sebbene una CRA possa utilizzare un prefisso o un suffisso per indicare che la valutazione differisce da un rating di credito); e
 - iii. l'esito della valutazione del merito creditizio non equivale a un rating di credito pubblico ma fornisce un'indicazione del rating di credito pubblico che la CRA assegnerebbe all'emittente o allo strumento di debito se la CRA dovesse ricevere un mandato.



5.2 Contenuto delle comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA

- 9. Nel pubblicare le comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA, una CRA dovrebbe garantire che i seguenti punti di informazione siano inclusi per ciascun caso in cui ha fornito un'analisi iniziale o un rating preliminare:
 - i. il nome dell'entità o dello strumento di debito;
 - ii. il LEI o l'ISIN dell'entità o dello strumento di debito, se disponibile;
 - iii. il segmento/la classe di attività dell'entità o dello strumento di debito; e
 - iv. la data in cui è stata fornita l'analisi iniziale o è stato fornito il rating preliminare.
- 5.3 Tempistica delle comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA
- 10. Nel pubblicare le comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA, una CRA dovrebbe garantire che l'elenco delle entità o degli strumenti di debito per i quali le CRA hanno fornito un'analisi iniziale o un rating preliminare sia pubblicato entro:
 - i. il primo mercoledì di ogni mese.
- 11. Una CRA dovrebbe monitorare (³) per garantire che l'elenco pubblicato quel giorno includa tutte le entità o tutti gli strumenti di debito per i quali tale CRA ha fornito un'analisi iniziale o un rating preliminare, salvo qualora sia necessario ritardare la pubblicazione per motivi di riservatezza. Qualora sia necessario ritardare la pubblicazione per motivi di riservatezza, una CRA dovrebbe garantire che la pubblicazione avvenga:
 - i. entro 30 giorni dalla fine del mese in cui un rating di credito pubblico è stato fornito da un'altra CRA per tale entità o strumento di debito.
 - 12. Le CRA dovrebbero mantenere gli elementi nell'elenco per un periodo di cinque anni a decorrere dal mese in cui sono stati inseriti.

⁽³) Ciò potrebbe essere fatto sulla base di una ricerca sulla piattaforma europea di rating e delle informazioni a disposizione della CRA.



5.4 Accessibilità delle comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA

- 13. Nel pubblicare le comunicazioni pubbliche fornite ai sensi dell'allegato I, sezione D, punto 6, del regolamento CRA, le CRA dovrebbero garantire che:
 - i. le comunicazioni pubbliche siano fornite tramite il modello di comunicazione standardizzato stabilito nell'allegato dei presenti orientamenti;
 - ii. il modello di comunicazione standardizzato sia pubblicato in una sezione del loro sito web senza vincoli di registrazione; e
 - iii. l'ESMA riceva notifica dell'ubicazione del modello di comunicazione standardizzato sui rispettivi siti web.